



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione civile
Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli,	Presidente relatore
dott. Sara Maffei	Giudice
dott. Alberto Cecconi	Giudice

letto la istanza depositata il 1.7.2026 da **ALESSANDRO BARAGATTI**, con la quale lo stesso ha chiesto che gli venga concessa la esdebitazione, all'esito della chiusura del procedimento di liquidazione controllata del suo patrimonio iscritto al n. 34/2024;

preso atto che la procedura di liquidazione controllata è stata chiusa con decreto di questo Tribunale in data 3.2.2026;

rilevato che ai sensi dell'art 282 comma 2 CCII *“l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*;

preso atto che ai sensi dell'art 280 CCII *“il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:*

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;



- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;*
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;*
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.*

letta la relazione del gestore della crisi dott.ssa Valeria De Filippo dalla quale emerge la verifica delle condizioni di cui all'art 280 comma 1 lett. b), c), d) ed e) in quanto Baragatti Alessandro:

- a) non ha distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione dell'attivo o fatto ricorso in modo abusivo al credito. Ha infatti precisato il gestore della Crisi che la sua posizione debitoria deriva dalla condotta illecita del professionista di fiducia, che negli anni seguiva il Sig. Baragatti con l'attività di impresa.
- b) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura ed ha fornito tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il buon andamento della stessa;
- c) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione
- d) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

considerato che dal certificato dei carichi pendenti e da quello del casellario Giudiziale che parte istante ha depositato unitamente alla istanza in data 1.7.2026 (a differenza di quanto erroneamente scritto dal collegio nel decreto del 28.7.2026) risulta altresì provato il presupposto di cui all'art 280 comma 1 lett a) CCII;

considerato pertanto che debba ritenersi che, nel caso di specie, non risulti la causa ostativa di cui all'art 282 comma 2 CCII: infatti non può sostenersi che il Baragatti abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode in quanto, come risulta dalla relazione redatta dal Gestore della Crisi, depositata nel procedimento unitario che ha portato alla apertura della liquidazione controllata, il sovraindebitamento del Baragatti, dovuto unicamente a debiti tributari, è stato occasionato dall'essere stato lo stesso oggetto del comportamento illecito dei componenti dello studio che teneva la sua contabilità, che nonostante avessero ricevuto le somme necessarie a pagare i tributi non avevano versato quanto dovuto dal Baragatti. Rilevava altresì il gestore della Crisi che il Baragatti non fosse riuscito ad ottenere alcun risarcimento nonostante la formale costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari penali iniziati contro dei suddetti professionisti; ritenuto quindi che non sussistano ragioni ostative al riconoscimento della esdebitazione, così che la relativa istanza può essere accolta;



considerato del resto che l'unico creditore del Baragatti (Agenzia delle Entrate Riscossione) il quale, a fronte di un credito di € 205.630,04, ha ottenuto a seguito del riparto finale la somma di € 37.774,46, non ha presentato alcuna osservazione nel termine di giorni 15 dalla comunicazione da parte del liquidatore, ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII, della istanza di esdebitazione, avvenuta l'8.7.2026 non opponendosi all'accoglimento della istanza di esdebitazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 278, 282 e 280 .C.I.I.,

concede a Baragatti Alessandro nato il 22/06/1964 in Suvereto (LI), (C.F.BRGLASN64H22L019P) e residente in Suvereto (Li) Via dell'Insegna nr 1, il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Letto l'art. 282 comma 1 CCII dispone che il presente decreto sia pubblicato nella apposita area del sito web del Tribunale.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori ammessi al passivo ed al debitore, avvertendoli che possono proporre reclamo ex art 124 CCII nel termine di trenta giorni.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno in data 12 agosto 2026

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE
dott. Franco Pastorelli

